

# TI\_GERICHTE 11.2017.106 vom 19. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2017.106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.106)

FR: TI\_GERICHTE 11.2017.106 du 19 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 11.2017.106 del 19 febbraio 2018

## Regeste

Rifiuto di iscrivere nei registri svizzeri dello stato civile un divorzio estero (Macedonia)

## Erwägungen

### E. 2

Nella “decisione interna” l'Ufficio dello stato civile ha accertato che il Tribunale macedone era competente per pronunciare il divorzio (art. 25 lett. a e art. 65 cpv. 1 LDIP) e che la relativa sentenza è definitiva (art. 25 lett. b LDIP), essendo passata in giudicato il 9 agosto 2017. Esso non ha ravvisato irregolarità che ostassero al riconoscimento del giudizio. A mente sua, la convenuta era stata citata regolarmente più volte in tribunale e “l'udien-za” era stata rinviata per consentirle di far valere i suoi diritti, anche se poi nessuno era comparso in aula, poiché i coniugi sono “domiciliati a \_\_\_\_\_”. L'Ufficio dello stato civile ha rilevato nondimeno che dinanzi al tribunale di \_\_\_\_\_ il marito era rappresentato da un legale, mentre la moglie era risultata contumace. Rilevato infine che quest'ultima mantiene il cognome acquisito con il matrimonio (art. 37 cpv. 1 LDIP), esso ha autorizzato la trascrizione del divorzio nei registri svizzeri dello stato civile.

### E. 3

Riassunta la cronistoria della vicenda, la ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza di avere riconosciuto la sentenza straniera di divorzio nonostante una grave violazione del suo diritto di essere sentita. Essa deplora che, contrariamente a quanto prevede l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, AO 1 non ha prodotto all'Ufficio dello stato civile alcun documento che comprovi la regolare citazione di lei nella procedura contumaciale. Anzi, il fatto che la sentenza di divorzio indichi un suo indirizzo in Macedonia (via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) dimostra come il marito abbia sottaciuto alle autorità estere il vero recapito di lei, pur sapendo che essa è domiciliata in Svizzera da oltre 15 anni e non è praticamente mai rientrata in patria. Ciò posto, la ricorrente fa valere di non aver potuto sapere delle udienze né, tanto meno, della causa di divorzio intentata all'estero, almeno fino all'autunno del 2016. E non essendo stata citata regolarmente, nemmeno nelle vie edittali, essa si duole di non essersi potuta difendere davanti al Tribunale di \_\_\_\_\_, la cui sentenza non può pertanto essere riconosciuta. Ad ogni buon conto – soggiunge la ricorrente – lo stesso giudice macedone dà atto nella sentenza di divorzio che essa risiede a \_\_\_\_\_. Avrebbe almeno dovuto, quindi, notificare le sue comunicazioni in Svizzera e – vista la di lei assenza in aula – designarle un patrocinatore d'ufficio. Nulla di tutto ciò è avvenuto. La ricorrente si duole infine di una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità di vigilanza sullo stato civile, la quale ha deciso la trascrizione del divorzio senza concederle la possibilità di esprimersi. Eppure – essa epiloga – una semplice lettura della sentenza bastava perché si notasse la sua assenza in aula a \_\_\_\_\_ e la mancanza di qualsiasi difensore nella procedura di divorzio.

#### **E. 4**

La censurata violazione del diritto di essere sentiti va esaminata in primo luogo, poiché nel caso in cui essa risultasse sussistere la decisione impugnata andrebbe annullata, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). a) Come riconosce l'Ufficio dello stato civile, in concreto l'iscrizione della sentenza estera nei registri svizzeri dello stato civile è stata disposta senza interpellare RI 1. Ove non sia certo tuttavia che nello Stato estero siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, prima di ordinare una trascrizione l'autorità di vigilanza deve sentire le parti (art. 32 cpv. 3 LDIP). E se una parte dimostra di non essere stata citata regolarmente dinanzi al tribunale straniero né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, la decisione estera non può essere riconosciuta, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – la parte convenuta si sia incondizionatamente costituita in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). Che in concreto i diritti di RI 1 siano stati rispettati davanti al tribunale macedone appare dubbio già alla lettura della sentenza di divorzio, ove si consideri che, giudicata in contumacia, essa risulta essere stata citata nel luogo in cui essa risiedeva prima di sposarsi, mentre il suo domicilio è a Lugano (in via \_\_\_\_\_) almeno dal 6 gennaio 2003 ed essa è titolare di un permesso di domicilio C dal

#### **E. 6**

Nelle osservazioni all'appello AO 1 afferma che il giudice del divorzio poteva fondarsi sul proprio diritto nazionale per individuare una residenza della moglie in patria (pag. 2 e 4 seg.). Non sostanzia però la propria asserzione (l'art. 280 del codice di procedura civile macedone regola le conseguenze di un'assenza ingiustificata [doc. 6], ma non le modalità di una valida convocazione). Comunque sia, ammesso e non concesso che nella fattispecie RI 1 potesse essere dichiarata contumace secondo la legge macedone, ciò non significa che la relativa sentenza debba essere riconosciuta in Svizzera. A tal fine la decisione estera deve adempiere infatti i presupposti dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP. E se una parte non è “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” nel senso del diritto svizzero, l'exequatur non entra in linea di conto. Poco giova dunque che in concreto RI 1 non abbia notificato la propria partenza dalla Macedonia, che la citazione del tribunale sia avvenuta “all'indirizzo ufficiale noto alle autorità (dove peraltro vivono i suoi famigliari)” o che si debba ritenere valida la relazione di notifica a “uno dei suoi parenti”. Per potersi difendere regolarmente una parte domiciliata in Svizzera dev'essere citata dal tribunale straniero in conformità agli art. 2 segg. della Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), ratificato anche dalla Macedonia. Nel caso specifico ciò non è avvenuto. L'istante oppone che, in ogni modo, la moglie avrebbe potuto attivarsi prima che fosse pronunciato il divorzio, essendo stata da lui informata della procedura davanti al Tribunale di \_\_\_\_\_ il 13 ottobre 2016. Essa avrebbe avuto così sei mesi di tempo per reagire, ma – epiloga l'istante – essa ha preferito disinteressarsi della causa, sicché il riconoscimento della sentenza macedone non può ora essere rifiutato (osservazioni, pag. 5 seg.). L'obiezione cade nel vuoto. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa all'estero nei suoi confronti. Occorre che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione, ciò che in concreto fa manifesto difetto (I CCA, sentenze inc. 10.2002.12 del 15 ottobre 2002, riassunta in FamPra.ch 2004 pag. 118, consid. 4 e 10-20002.8 del 2 ottobre 2002, riassunta

in RtiD I-2004 pag. 585, 54c, consid. 10; v. anche DTF 142 III 185 consid. 3.3.1, 359). Assume l'interessato che RI 1 avrebbe potuto impugnare la sentenza di divorzio (osservazioni, pag. 2). A prescindere dal fatto però che neppure tale giudizio è stato notificato all'interessata seguendo la via prescritta dalla citata Convenzione dell'Aia, l'interessata non era tenuta a impugnare una sentenza che – al limite – poteva anche essere conforme al diritto macedone. Determinante è che tale sentenza offende l'art. 27 cpv. 1 lett. a LDIP. AO 1 sottolinea che il 13 settembre 2017 la ricorrente ha chiesto la modifica di quella sentenza “in punto alla custodia sulla figlia A\_\_\_\_\_” (osservazioni, pag. 2; doc. 2 di appello, in cirillico). L'interessata eccepisce di aver dovuto procedere in tal modo per evitare che in Macedonia il marito possa ottenere l'affidamento forzoso della minorenni (replica spontanea, pag. 5), ma che ciò non implica un riconoscimento della sentenza contumacia. L'opponente non pretende in effetti che RI 1 potesse fare altrimenti per tutelare la custodia della figlia, né potrebbe seriamente asserire che per contestare il riconoscimento essa debba rinunciare a contestare il riconoscimento della sentenza estera in Svizzera. Anche su quest'ultimo punto la resistenza di AO 1 non è destinata a miglior sorte.

#### **E. 7**

Se ne conclude che nella fattispecie non ricorrevano le premesse per trascrivere il divorzio nei registri svizzeri dello stato civile. Fondato, l'appello merita così accoglimento. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Le spese vanno poste di conseguenza a carico di AO 1, mentre l'Ufficio dello stato civile non può essere tenuto ad assumere oneri, non agendo a tutela di propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmM). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata da RI 1, essa diviene senza oggetto, AO 1 essendo tenuto al versamento di congrue ripetibili che nulla induce a supporre di difficile o di impossibile incasso (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3).

#### **E. 8**

La presente decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), relativamente alla tenuta dei registri di stato civile è dato ricorso in conformità all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2014.93 del 2 settembre 2015, consid. 6 con riferimento). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.